



# COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara  
UFFICIO POLIZIA LOCALE

28011 - Piazza della Vittoria n. 11  
Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013  
poliziale@comune.armeno.no.it  
[armeno@cert.ruparpiemonte.it](mailto:armeno@cert.ruparpiemonte.it)



Prot. Nr 5432/2021  
**ORDINANZA n° 38/2021**

*Rv 553/2021*

**OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA DELLE ROSE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la richiesta pervenuta con prot.5431/2021 da parte della ditta TONDINA ENRICO PINTE E GIARDINI con sede a Omegna Via Petrarca 2, P.Iva 02280460037 in cui si richiede la chiusura di Via delle Rose per esecuzione opere di potatura di esemplare arboreo di grosse dimensioni nella proprietà del Sig Alessandro Storti;

**VISTI** gli art.1,5,7,14 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;

**VISTA** la Deliberazione della G.C. n. 132/93 di delimitazione del centro abitato;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

## ORDINA

**A partire dalle ore 8:00 del giorno 23 SETTEMBRE 2021 a fine lavori  
LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE  
DI VIA DELLE ROSE**

*L'Impresa esecutrice dei lavori è tenuta:*

A garantire, adottando tutte le misure necessarie e per l'intera durata del periodo del presente provvedimento, il transito pedonale, in totale sicurezza, nella zona interessata dai lavori;

A rendere note le misure stabilite dal presente provvedimento, mediante l'installazione della segnaletica stradale di preavviso e di prescrizione, secondo le normative vigenti;

Completati i lavori, a ripristinare le sede stradale, se manomessa, e\o imbrattata a seguito della loro esecuzione:

**A V V E R T E**

**DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;**

**L'INOSSERVANZA DELLE MISURE STABILITE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA;**

**LA PRESENTE ORDINANZA È COMUNQUE SEMPRE SOGGETTA A SOSPENSIONE E\O REVOCA IN CASO DI MANIFESTAZIONI, RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE O TECNICHE O PER ABUSO DEL BENEFICIARIO;**

**IN OPPOSIZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO PROPORRE RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALL'ULTIMO GIORNO DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DECRETO LGS. 285\92 E DELL'ART. 74 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.**

*A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241 in data 07/08/1990 e s. m. ed i., avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione con notificazione al T.A.R. di Torino ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 in data 24/11/1971*

**LE ATTIVITA' ESERCITATE DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUELLE CONSENTITE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DALLA REGIONE PIEMONTE IN TEMA DI CONTENIMENTO DELL' EMERGERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.**

**GLI OPERATORI INOLTRE DOVRANNO ADOTTARE IDONEE MISURE DI SICUREZZA E UTILIZZARE LE ATTREZZATURE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI ED GLI ATTI RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19**

**ALLA POLIZIA MUNICIPALE SPETTERÀ, UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI FARE OSSERVARE LE MISURE MESSE IN ATTO.**

Dalla Residenza Municipale, 20 Settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MARA MARLA

